

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LARIANO

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA Alunni con Bisogni Educativi Speciali

a.s. 2021/2022



1. PREMESSA

La proposta di definire un Protocollo per l'Accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) nasce dall'esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall'intera Comunità scolastica. Il presente Protocollo è rivolto agli alunni che necessitano di speciale attenzione in riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico e culturale, e intende definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

2. FINALITÀ

Il presente Protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di Inclusione;
- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali nel sistema scolastico e sociale;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione.

Tutti i soggetti che, all'interno del nostro Istituto Comprensivo, operano per l'inclusione degli alunni con BES, perseguono i seguenti obiettivi comuni condivisi:

- porre al centro dell'attenzione e degli interventi la "persona" nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità;
- costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia, il primo e il più importante agente educativo;
- realizzare l'inclusione scolastica – non già semplice inserimento o adattamento scolastico – in quanto finalizzata all'integrazione sociale;
- finalizzare gli interventi ad un "Progetto di vita" in grado di promuovere l'autonomia personale, aperta e rivolta alla dimensione della cittadinanza attiva;
- promuovere la diagnosi precoce dei disturbi dell'apprendimento attraverso una stretta collaborazione tra Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, Istituzione scolastica, famiglie e associazioni del territorio.
- consentire l'attuazione, in modo operativo, della **Legge Quadro n.104/92** e successivi decreti applicativi e le relative *Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità*; della **Legge n.170/2010** e delle indicazioni normative contenute nella direttiva

ministeriale del 12/07/2011 con le relative *Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*; delle indicazioni normative contenute nella **direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012**, la successiva **circolare n.8 del 6 marzo 2013** e la **nota del 22 novembre 2013**; del **Decreto legislativo 96 del 7 agosto 2019 e del D.I. 182/2020**.

Questo Protocollo costituisce dunque uno strumento di lavoro operativo e, in quanto tale, verrà integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate.

3. METODOLOGIA

Per raggiungere le finalità individuate il presente Protocollo prevede le seguenti modalità di lavoro:

- saranno curati rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali progetti, che per la stesura del PEI per gli alunni con disabilità, o dei PDP per gli alunni con DSA o altri BES;
- sarà privilegiata una metodologia di lavoro che agganci l'intervento fatto sull'alunno alla progettazione della classe attraverso attività di piccolo gruppo, laboratoriali e individuali;
- saranno previsti incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire l'ingresso degli alunni in un ambiente accogliente ed inclusivo;
- saranno organizzati incontri per gli insegnanti di sostegno con la Funzione Strumentale, al fine di analizzare la documentazione degli alunni con disabilità, o per confrontarsi sulle strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei PEI;
- saranno fornite ai docenti tutte le informazioni sulle problematiche degli alunni con DES e con Svantaggio, delucidazioni sulle misure dispensative e gli strumenti compensativi, nonché tutti i riferimenti per reperire materiale didattico e formativo adeguato;
- sarà valutata, di volta in volta, a seconda del caso specifico, l'opportunità di adottare, come libri di testo, le versioni realizzate dalle Case Editrici appositamente per alunni con Bisogni Educativi Speciali.

4. DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'Inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: Disabilità, Disturbi Evolutivi Specifici, Svantaggio o Disagio.

4.1. DISABILITÀ.

La disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Si tratta di situazioni certificate e tutelate dalla legge 104/92 per le quali è prevista la stesura del PEI.

Significative novità sono intervenute con il D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017: la certificazione della disabilità è rilasciata dalle Commissioni mediche, a seguito di richiesta di accertamento presentata all'INPS dai genitori o dagli esercenti la patria potestà. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, viene redatto un Profilo di Funzionamento dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare secondo i criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS. Tale documento ricomprende la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, previsti dalla precedente normativa.

4.2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.

Tale categoria include: Disturbi Specifici dell'Apprendimento o DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), Deficit dell'Attenzione e Iperattività (ADHD), Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), Disturbo del Linguaggio (DL), Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza, Borderline cognitivo o Funzionamento Intellettivo Limite (FIL).

Per i soggetti con DSA è prevista la tutela da parte della legge 170/2010 (e successive Linee Guida del 2011), e la stesura del PDP; per gli altri disturbi, pur non esplicitati nella legge 170/2010, è previsto il diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste, in quanto le problematiche specifiche si manifestano in presenza di competenze intellettive nella norma e sono tali da compromettere la piena realizzazione delle potenzialità dell'alunno e il suo percorso scolastico. Per questi alunni, secondo la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, è garantita la stesura del PDP.

4.3. SVANTAGGIO E DISAGIO.

Tali tipologie devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure su considerazioni psicopedagogiche e didattiche, emerse dall'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche.

Per questi alunni, secondo la direttiva del 27/12/2012, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota 22/11/2013, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati e adottare strumenti compensativi e misure dispensative. Sarà cura dei docenti stendere un eventuale PDP e monitorare l'efficacia degli interventi, affinché siano attuati per il tempo necessario.

5. SCHEMA RIASSUNTIVO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

	Disabilità certificata	DSA	ALTRI BES
Individuazione degli alunni	Certificazione ai sensi della L. n°104/92 art.3 commi 1 o 3.	Certificazione ai sensi della L. n°170/10	Delibera del Consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 , della C.M. n°8 del 6/3/13 e Nota del 22/11/2013
Strumenti didattici	PEI con riduzione di talune discipline (art.16 comma1 L. n°104/92), prove equipollenti e tempi più lunghi per lo svolgimento delle stesse (art.16 comma 3 L. n°104/92); insegnante di sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione.	PDP con didattica personalizzata ed individualizzata, strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.	PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative).
Effetti sulla valutazione del profitto	PRIMO CICLO: ➤ <u>Diploma</u> valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L.	➤ <u>Dispensa</u> della prova scritta di lingua straniera compensata da prova orale:	➤ Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di

	<p>n.104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell'alunno.</p> <p>➤ <u>Attestato</u> con i crediti formativi: in caso di mancata presenza all'esame. È comunque titolo idoneo all'iscrizione al secondo ciclo (D.L. n. 62 del 13/04/2017 art.11 comma 8) finalizzata all'acquisizione di ulteriori crediti formativi.</p>	<p>consente di ottenere il Diploma (Linee guida 4.4 allegata a D.M.12/07/2011 art. 6 comma5).</p> <p>➤ <u>Esonero</u> dalle prove di lingua straniera: ammesso all'esame e consegue il diploma senza menzione della modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (D.L. 62 del 13/04/2017 art. 11, commi 13 e 15).</p>	<p>lingue straniere e dell'esonero previste solo per DSA).</p> <p>➤ Strumenti compensativi.</p> <p>➤ Possibilità di concedere tempi più lunghi per l'espletamento delle prove con conseguimento del Diploma.</p>
--	---	---	--

6. COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

FIGURE DI RIFERIMENTO	COMPITI
<p>Dirigente Scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coordina le attività dell'Istituto in favore dell'inclusione; ➤ coordina i lavori del GLI; ➤ si occupa della formazione delle classi ed assegna i docenti di sostegno; ➤ cura i rapporti con gli Enti Locali; ➤ partecipa alle riunioni del GLO; ➤ dialoga con le famiglie e con i docenti, al fine di trovare soluzioni, condividere

	<p>chiarimenti e promuovere confronti costruttivi.</p>
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rileva, monitora e valuta costantemente il grado di inclusività della scuola, verificando periodicamente le pratiche inclusive programmate; ➤ elabora il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI).
Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)	<p>È composto dal Team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe, con la partecipazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; ➤ figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe; <p>con il supporto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Unità di Valutazione Multidisciplinare; ➤ un rappresentante designato dall'Ente Locale. <p>Il GLO, tenuto conto del Profilo di Funzionamento, ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definizione del PEI; ➤ verifica del processo di inclusione; ➤ quantificazione delle ore di sostegno; ➤ quantificazione delle misure di sostegno.
FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Effettua la rilevazione complessiva degli alunni con BES frequentanti l'Istituto; ➤ raccoglie la documentazione prodotta; ➤ collabora con la segreteria per l'aggiornamento dei fascicoli personali degli alunni con BES; ➤ predispone strumenti utili, disponibili sul sito internet della scuola (area Inclusione), da impiegare ai fini della stesura dei PDP e dei PEI (questionario finalizzato alla stesura del PDP; scheda di rilevazione alunni con BES; modelli PDP per alunni con DSA e con altri BES; griglia di osservazione iniziale alunni con disabilità; modello PEI); ➤ fornisce indicazioni sugli strumenti da utilizzare ai fini della stesura del PDP; ➤ collabora con i colleghi, al fine di favorire gli incontri con i genitori degli alunni con BES, al fine di garantire una fattiva condivisione dei PDP stilati per ciascun allievo;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ offre supporto e consulenza alle famiglie; ➤ offre supervisione e consulenza ai docenti per la compilazione della documentazione relativa agli alunni con disabilità: PEI, Relazione finale, Certificazione delle competenze – con eventuale sezione INVALSI; ➤ offre consulenza ai colleghi curricolari sulle strategie/metodologie di gestione delle classi all'interno delle quali sono inseriti alunni con disabilità; ➤ promuove la partecipazione di tutti gli alunni con disabilità alle iniziative organizzate dall'Istituto; ➤ cura i contatti con le famiglie degli alunni con BES; ➤ documenta le buone prassi e gli interventi didattico-educativi (vedi sito della scuola area Inclusione); ➤ coordina le attività di stesura del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI); ➤ lavora in sinergia con le altre Funzioni Strumentali e Referenti di Plesso.
COLLEGIO DOCENTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esplicita, all'interno del PTOF, un concreto impegno programmatico per l'effettiva realizzazione dell'inclusione; ➤ su proposta del GLI, delibera il PAI, verificando i risultati ottenuti; ➤ garantisce la continuità orizzontale e verticale e il recupero dell'eventuale discontinuità nel percorso scolastico.
COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO INCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coordina tutte le attività del Dipartimento.
TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approfondisce le tematiche relative alla disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento; ➤ mette in atto azioni per la rilevazione precoce; ➤ utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche; ➤ individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà incontrate; ➤ comunica alle famiglie la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme alla Funzione Strumentale Inclusione o per tramite del Coordinatore di classe);

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ prende visione della certificazione diagnostica; ➤ inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima; ➤ crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere.
COORDINATORE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Segnala gli alunni in difficoltà; ➤ gestisce la documentazione riservata; ➤ funge da tramite tra la famiglia e gli altri componenti del Consiglio di classe; ➤ coordina il Team degli insegnanti/Consiglio di classe per l'elaborazione del PDP e dei percorsi individualizzati e personalizzati.
DOCENTE CURRICOLARE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accoglie l'alunno con BES nel gruppo classe favorendone l'inclusione; ➤ definisce, monitora e documenta le strategie di intervento più idonee per ogni singolo alunno in situazione di BES e che presenta, dunque, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbi Evolutivi Specifici, Svantaggio Socio-economico, linguistico o culturale, disagio comportamentale e relazionale; ➤ partecipa alle riunioni del GLO per la stesura del PEI;; ➤ partecipa alla compilazione dei PDP avvalendosi della stretta collaborazione di tutti i colleghi del Team/Consiglio di classe, specialisti e famiglia; ➤ progetta e realizza, all'interno delle proprie classi, percorsi specifici, attivando una didattica di tipo inclusivo; ➤ realizza e verifica l'efficacia degli interventi didattici individualizzati e personalizzati.
DOCENTE DI SOSTEGNO	<p>In base alla legge 104/92 nell'art. 13 comma 6: "<i>Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe, e dei collegi dei docenti</i>". Pertanto il docente di sostegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ favorisce la piena inclusione, partecipazione e realizzazione dell'autonomia personale e sociale di ciascun alunno;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ partecipa alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione dell'intera classe; ➤ cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; ➤ fornisce supporto all'intero Consiglio di classe nell'assunzione e nella condivisione di strategie pedagogiche e metodologiche finalizzate all'inclusione; ➤ promuove il processo di inclusione dell'alunno con disabilità all'interno del gruppo classe, attraverso adeguate modalità relazionali; ➤ coordina la stesura e la successiva applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l'alunno con disabilità (PEI) nel contesto della progettazione di classe; ➤ cura i rapporti con la famiglia e gestisce e coordina i rapporti con tutte le figure di riferimento che ruotano attorno all'alunno con disabilità.
ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Collabora con il Consiglio di classe e con l'insegnante di sostegno, secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI; ➤ collabora per il potenziamento dell'autonomia, della relazione, della comunicazione e nella gestione di comportamenti problema; ➤ collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative previste per l'intera classe.
OPERATORI ASL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Effettuano accertamenti e fanno diagnosi da restituire alla famiglia; ➤ collaborano e curano l'aggiornamento e la stesura dei documenti previsti dalla normativa in vigore; ➤ forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso più idoneo da intraprendere con gli alunni in difficoltà.
DSGA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei titoli dei collaboratori scolastici; ➤ procede all'assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche di

	ciascun alunno disabile che necessita di assistenza materiale.
PERSONALE ATA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I collaboratori scolastici preposti collaborano all'assistenza materiale degli alunni con grave disabilità, supportandoli nella cura della persona.
IL PERSONALE DI SEGRETERIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cura l'iscrizione, informando la famiglia sulle opportunità offerte dall'Istituto; ➤ provvede agli adempimenti nei termini previsti; ➤ aggiorna la documentazione e tutti i dati necessari ai monitoraggi.
FAMIGLIA	<p>Così come si evince dal dettato delle Linee Guida per l'Integrazione dell'alunno con Disabilità emanate dal Ministero dell'Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4), <i>"La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale"</i>.</p> <p>Pertanto la famiglia ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ attivare il processo di inclusione scolastica del proprio figlio/a con la presentazione, nei termini fissati, della documentazione clinica; ➤ collaborare con il Dirigente Scolastico e con gli insegnanti per uno scambio di informazioni sull'alunno/a; ➤ partecipare alle riunioni del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); ➤ partecipare alla stesura del PDP; ➤ partecipare agli incontri scuola-famiglia; ➤ collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastiche le figure sanitarie di riferimento; ➤ comunicare e condividere con i docenti non solo i successi, ma anche le frustrazioni che potrebbero comparire lungo il percorso di crescita; ➤ pensare al proprio figlio come ad una persona, senza sostituirsi a lui in ciò che sa e può fare da solo; ➤ sostenere il processo di apprendimento del proprio figlio/a, condividendo con la scuola gli strumenti e le strategie operative più

indicate al raggiungimento del successo scolastico, in rapporto alle potenzialità dell'alunno/a.

7. DEFINIZIONE DI DISABILITÀ: DALL'ICD ALL'ICF

Con il testo approvato il 22 maggio 2001, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato uno strumento di classificazione che analizza e descrive la disabilità come esperienza umana che tutti possono sperimentare. Tale strumento, denominato **ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)**, propone un approccio all'individuo con disabilità dalla portata innovativa e multidisciplinare.

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH), in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione dell'OMS fa riferimento a termini che analizzano la salute in chiave positiva. L'ICF si concentra dunque sullo stato di salute delle persone, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente e giungendo alla definizione di disabilità intesa come una *condizione di salute in un ambiente sfavorevole*. L'analisi delle varie dimensioni esistenziali dell'individuo porta dunque ad evidenziare non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro vita.



8. FASI PRINCIPALI DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INTERVENTO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ
Iscrizione	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente. ➤ La famiglia e l'eventuale scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) devono far pervenire alla segreteria didattica (che la riceve con protocollo) la documentazione idonea ad attestare la situazione di disabilità, redatta ai sensi della normativa vigente.
Pre-accoglienza	Tra la fine dell'anno scolastico precedente e il mese di settembre dell'anno scolastico di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La segreteria didattica organizza i fascicoli degli alunni con disabilità neo-iscritti da mettere a disposizione della Funzione Strumentale Inclusione, degli eventuali Docenti di Sostegno e dei Coordinatori delle classi in cui sono stati inseriti gli alunni. ➤ Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia o dalla scuola di precedente iscrizione e ne verifica la congruità e la completezza. ➤ Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione Orientamento e Continuità, attribuisce l'alunno ad una sezione, in modo da creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
Accoglienza	Inizio anno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il docente di sostegno assegnato alla classe collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni con disabilità. ➤ Il coordinatore, il docente di sostegno, il team/CdC e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori ASL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la documentazione, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. ➤ Nel primo incontro del team/CdC, tutti i docenti della classe vengono messi a conoscenza della presenza dell'alunno con disabilità, della sua storia personale e scolastica, al fine di predisporre attività

		finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. Il Team/CdC condivide le osservazioni e le indicazioni generali per la stesura del PEI.
Progettazione	Ottobre Novembre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il PEI viene redatto a inizio di ogni anno scolastico e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o delle persone che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne che interagiscono con classe e con l'alunno con disabilità, con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare. ➤ È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico (verifica intermedia e verifica finale) al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. ➤ Per gli alunni nuovi certificati o per i nuovi iscritti è prevista, al termine dell'anno scolastico, la redazione del PEI provvisorio.
Attuazione	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ciascun docente è tenuto ad osservare quanto stabilito nel PEI: strategie didattiche inclusive, strumenti compensativi e/o dispensativi, somministrazione delle prove scritte e orali e loro valutazione. ➤ Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni in situazione di disabilità, della loro presenza e del PEI adottato.
Valutazione del percorso di inclusione	In itinere	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutto il team degli insegnanti/Consiglio di classe verifica periodicamente quanto definito nel PEI valutando l'opportunità, se necessario, di eventuali modifiche ed integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate. ➤ Per gli alunni che devono sostenere l'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, il Consiglio di classe decide sulla partecipazione o meno dell'alunno alle prove INVALSI (di norma nel mese di aprile), sulla tipologia di prove ed eventualmente di quali strumenti compensativi e misure dispensative previste dalla normativa potrà avvalersi.
	Maggio/	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per gli alunni che devono sostenere l'esame di

	Giugno	<p>stato conclusivo del I ciclo di Istruzione, si predispone la tipologia di prove che saranno somministrate all'alunno: se comuni alla classe o appositamente strutturate sulla base del PEI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le prove faranno riferimento al PEI dell'alunno e saranno in ogni caso considerate valide ai fini del rilascio del diploma di Scuola Secondaria di I Grado. ➤ Solo per quegli alunni che non si presenteranno a sostenere gli esami di stato e non consegneranno idonea documentazione giustificativa, verrà rilasciato l'attestato di credito formativo (D.lgs. 62 del 2017-capo III art. 8).
--	--------	--

8.1. DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ *(precedenti al Decreto Legislativo n. 66/2017, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019).*

Per l'alunno con disabilità deve essere garantita l'elaborazione di una documentazione specifica finalizzata alla predisposizione di un intervento individualizzato efficace. L'Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R.24/02/1994) previsto dall'art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, impone l'accertamento della disabilità dell'alunno. Inoltre precedentemente all'entrata in vigore (12 settembre 2019) del DLgs 96/2019 integrativo e correttivo del precedente DLgs 66/2017, si prevedeva la successiva redazione di due documenti:

- Diagnosi Funzionale (D.F.)
- Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.).

8.2. COSA CAMBIA CON IL DL N.66 DEL 13/04/2017

Con il Decreto Legislativo n. 66/2017, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale sono sostituiti dal **Profilo di Funzionamento (PF)**, che viene redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Il documento prodotto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94, è **propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI)**. Definisce pertanto le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica, è redatto con la

collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Il Profilo di Funzionamento costituisce la premessa per la redazione del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno con disabilità.

8.2.1 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono dettagliate tutte le informazioni dell'alunno -abilità, competenze, ambienti di apprendimento- al fine di attuare le strategie didattico educative per il suo successo formativo e per la realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art. 5). Per ogni alunno con disabilità inserito nella scuola, viene redatto il PEI, a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dal profilo di funzionamento. A partire dal 1° gennaio 2019 il PEI deve essere redatto tenendo conto della classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

La strutturazione del PEI è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento (didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione) finalizzata tra scuola ed extra-scuola. La stesura di tale documento è affidata al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) ed è il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più figure concordi sia nell'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, le strategie, i percorsi, i mezzi, i materiali, i tempi e le modalità, degli interventi e delle verifiche. I genitori/tutori dell'alunno con disabilità partecipano al GLO e, dunque, alla costruzione del PEI e ne ricevono una copia, previa richiesta formale presso la segreteria alunni.

È redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia, dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, nonché con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare. È aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

8.3. VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione avviene sulla base del Piano Educativo Individualizzato, che costituisce il punto di riferimento per le attività educativo-didattiche per l'alunno con disabilità (Legge 104/92 art. 16 comma 1; Dlgs 297/94 art. 318; Linee Guida 2009; Dlgs 62/17 art. 11) per cui sarà calibrata in base alla tipologia della disabilità e delle effettive capacità dell'alunno.

Nel definire le strategie di valutazione, si deve sempre avere cura che esse siano coerenti con prassi di tipo inclusivo. Si dovranno tenere in debita considerazione la situazione di partenza dell'alunno, le risorse, gli interessi, i facilitatori, le barriere, lo stile di apprendimento dell'alunno e lo sviluppo della sua personalità. La successiva valutazione verrà fatta in modo costruttivo lavorando affinché l'alunno comprenda che gli errori sono sempre migliorabili e, a tal proposito, si daranno indicazioni precise su come attuare il miglioramento. In relazione agli esiti di ciascuna prova, obiettivi e strategie saranno debitamente modificate e ridefiniti a seconda delle esigenze specifiche dell'allievo.

8.4. PROVE INVALSI

L'art. 7 del D.Lgs 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Esse non fanno più parte dell'Esame di Stato, ma costituiscono un momento distinto del processo valutativo del primo ciclo di istruzione. Tra le novità troviamo l'introduzione della prova di inglese e la tipologia di somministrazione computer based (CBT). Altra modifica riguarda la durata delle prove, 90 minuti ciascuna. L'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 dicono che *"le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova."*. In particolar modo **per le prove di italiano e matematica** possono essere adottate, se previsto nel PEI degli strumenti compensativi:

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova).
- Ingrandimento;
- Dizionario;
- Calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
- Lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;
- Braille;

- Adattamento prova per alunni sordi (formato word).

Oppure delle misure dispensative:

- Dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica).

Per la prova di inglese possono essere adottate, se previsto dal PEI, delle misure compensative:

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening).

O delle misure dispensative:

- Dispensa dall'intera prova, o da una delle due parti (reading o listening).

L'art. 11 del Decreto legislativo n° 66/2017 ribadisce che gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono previsti solo per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 o con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della Legge 170/2010, coerentemente con quanto previsto dal PEI o dal PDP.

Per gli alunni con disabilità certificata, ove le suddette misure non fossero sufficienti, si potranno predisporre specifici adattamenti delle prove ovvero disporre, in caso di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova, senza che questo comprometta l'ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In ogni caso, durante la somministrazione delle prove, viene garantito all'alunno il supporto individualizzato del docente di sostegno.

8.5. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO

DELL'ESAME DI STATO *(conclusivo del I ciclo di istruzione)*

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all'art. 11 del D.Lgs. N° 62 del 2017, il cui comma 6 espressamente prevede che *"Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale"* e all'art. 14 D.M. 741 del 2017, che prevede che *"Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n° 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato, di cui all'art. 7 del decreto*

legislativo 13 aprile 2017, n° 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove”.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di stato e del conseguimento del diploma finale, nel quale non deve essere fatta menzione della tipologia di prove sostenute dagli alunni con disabilità.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste, secondo quanto stabilito per tutti i candidati della scuola. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

I candidati con disabilità che non si presentano all’esame di stato, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è il titolo per l’iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo grado o di corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto tali alunni non possono essere iscritti nell’anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale (nota 1865 del 2017).

8.6. VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Nella Nota n° 645 dell’11/04/2002 si legge che *“le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”*. Pertanto, la pianificazione delle visite e dei viaggi di istruzione deve tener conto della presenza di alunni con disabilità, ai quali devono essere garantite pari opportunità. Nell’organizzazione delle uscite didattiche va dunque attentamente valutata l’accessibilità dell’itinerario ed è necessario prevedere misure di sostegno adeguate.

Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all’alunno con disabilità assistenza durante l’uscita. Si individueranno dunque le modalità di partecipazione alle uscite in base alla situazione dell’alunno valutando i seguenti punti:

- disabilità e condizioni di gravità;
- livello di autonomia raggiunto;
- implicazioni comportamentali dovute alla disabilità;
- numero di alunni disabili presenti nella classe;

- presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note;
- età degli alunni;
- durata dell'uscita;
- itinerario previsto.

A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un alunno con disabilità ad un accompagnatore dipende da caso a caso. La scelta di omettere la presenza di un accompagnatore può anche essere finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'allievo, nonché il livello di inclusione raggiunto all'interno del gruppo classe.

8.6.1 Individuazione dell'accompagnatore

La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, che rimane tuttavia auspicabile. A fronte di un'attenta valutazione, i docenti, all'interno del Consiglio di classe (secondaria di I grado), del team docenti (primaria) e di sezione (infanzia), individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (C.M.291/1992 paragrafo 8). I docenti del Consiglio di classe/Team/Sezione, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e precisamente la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola) che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo anche, eventualmente, nelle ore notturne.

Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori. L'autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte.

9. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

9.1. Premessa

La legge 170/2010 e il D.M. 12/7/2011 riconoscono come Disturbi Specifici di apprendimento (DSA) le difficoltà isolate e circoscritte mostrate da un bambino nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in cui il livello

scolastico globale e lo sviluppo intellettuale sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali e patologie neurologiche. I Disturbi Specifici di Apprendimento si manifestano, dunque, in bambini con adeguate capacità cognitive, uditive, visive e compaiono con l'inizio dell'insegnamento scolastico. La comunità scientifica internazionale ha stabilito un criterio fondamentale per la definizione e la diagnosi dei DSA, ovvero il *criterio della discrepanza*, cioè il "divario" tra il livello intellettuale complessivo e la riuscita negli apprendimenti di base.

Sulla base del deficit funzionale rilevato, vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- Dislessia, ovvero disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo.
- Disortografia, ovvero disturbo della scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica.
- Disgrafia: ovvero disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria.
- Discalculia, ovvero disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche intese come capacità di comprendere ed operare con i numeri.

La Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia possono manifestarsi insieme (ed è il caso più frequente di comorbilità), oppure comparire isolatamente.

9.2. LE FINALITÀ PERSEGUITE DALLA LEGGE PER GLI ALUNNI CON DSA

- Garantire il diritto all'istruzione;
- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative dell'alunno;
- aggiornare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sulle problematiche legate ai DSA;
- favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

9.3. I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTI	AZIONI
Dirigente Scolastico	Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti in tutte le fasi del processo di Inclusione.
Il docente di classe	Durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici: <ul style="list-style-type: none">➤ cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;➤ mette in atto strategie di recupero;➤ segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;➤ prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;➤ procede in collaborazione con i colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;➤ attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;➤ adotta misure dispensative;➤ attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;➤ realizza incontri di continuità con

	<p>i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni con DSA.</p>
Il Collegio dei Docenti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Propone iniziative specifiche di formazione/aggiornamento dei docenti.
La famiglia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provvede ad una valutazione diagnostica appropriata secondo le modalità previste dall'Art.3 della Legge170/2010; ➤ consegna alla scuola la diagnosi; condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; ➤ sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico; ➤ verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; ➤ verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; ➤ incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno

	<p>scolastico e delle relazioni con i docenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline;
Il personale di segreteria	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cura l'iscrizione, informando la famiglia sulle opportunità offerte dall'Istituto; ➤ provvede agli adempimenti nei termini previsti; ➤ aggiorna la documentazione e tutti i dati necessari ai monitoraggi.
Il personale ATA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Collabora nella realizzazione dei progetti di inclusione/laboratori integrati.
GLI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promuove, in tutti gli ordini di scuola, l'utilizzo di strumenti, strategie e metodologie per l'individuazione precoce dei DSA; ➤ propone progetti specifici sui DSA; ➤ propone acquisti di materiale didattico per l'inclusione e il successo formativo degli alunni con DSA; ➤ promuove percorsi di formazione dei docenti.
La Funzione Strumentale Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; ➤ fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; ➤ collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe in presenza di alunni con DSA;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; ➤ diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; ➤ fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA; ➤ funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, EE.LL., ed agenzie formative accreditate nel territorio.
--	---

9.4. INDIVIDUAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono di origine neurobiologica, ma gli alunni con DSA sviluppano particolari stili di apprendimento volti a compensare le loro difficoltà e, posti in condizioni favorevoli, possono raggiungere gli obiettivi previsti.

Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, ma, nel caso di un alunno con DSA, diventa un elemento essenziale per il suo successo scolastico: l'obiettivo è quello di creare condizioni di apprendimento che riducano gli effetti del suo disturbo. Tutti gli insegnanti sono tenuti all'uso di una didattica individualizzata e personalizzata come "strumento di garanzia del diritto allo studio", rivolto alla totalità degli alunni componenti il gruppo classe. (Linee Guida). Una pratica didattica inclusiva rivolta a tutta la classe può infatti costituire anche una forma di prevenzione nei confronti dei casi sospetti o ancora non manifesti di DSA. La didattica individualizzata pone obiettivi comuni a tutta la classe, ma varia e adatta le metodologie in funzione della fisiologica pluralità degli stili e dei ritmi di apprendimento, proponendo diverse vie d'accesso ai contenuti disciplinari. La didattica personalizzata, invece, calibra l'offerta didattica sulla specificità personale e può prevedere momenti appositamente dedicati.

9.5. GLI STRUMENTI

9.5.1 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Piano Didattico Personalizzato è un documento che garantisce all'alunno l'opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere ed è pertanto il frutto di una buona comunicazione tra specialisti, scuola e famiglia.

Nel PDP si illustrano: la situazione dello studente nel suo percorso di apprendimento, i suoi punti di forza, i suoi punti deboli. Sulla base dell'osservazione delle sue caratteristiche, si elabora un progetto nel quale andranno citate le strategie didattiche e metodologiche che il team dei docenti ritiene più funzionali a promuovere le potenzialità dell'allievo e a garantirgli un pieno successo formativo. Secondo la Legge 170/2010, gli insegnanti sono altresì tenuti ad adottare misure dispensative e strumenti compensativi atti a consentire allo studente di rimuovere gli ostacoli per il suo apprendimento. Particolare importanza riveste la valutazione, personalizzata sui reali progressi dell'alunno e basata su diverse tipologie di verifiche. Il documento, per sua natura flessibile, necessita infine della costante verifica sul campo e, conseguentemente, deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti.

Il PDP deve essere sottoscritto da tutti i docenti che, firmandolo, si assumono la responsabilità del percorso che il documento prevede. Fondamentale risulta il ruolo della famiglia, senza l'approvazione della quale il PDP non ha modo di esistere. Tuttavia, la mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, dal momento che la Direttiva Ministeriale richiama i principi della personalizzazione della Legge 53/2003.

9.5.2 STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Nell'ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare le misure dispensative e/o strumenti compensativi prescritti nella segnalazione diagnostica, con l'obiettivo di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, senza peraltro facilitare il compito, svolgendo la parte automatica della consegna e consentendo all'alunno di mantenere l'attenzione sui compiti cognitivi più

complessi (esempi: sintesi vocale o un mediatore che svolga la lettura ad alta voce di testi e consegne, registratore per non dover prendere appunti, videoscrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tavola pitagorica, tabelle, formulari ecc.).

Le misure dispensative sono interventi che consentono all'allievo di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose (esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, riduzione della lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi ecc.).

L'adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve infine essere calibrata all'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e va frequentemente rivalutata in relazione ai benefici riscontrati e al grado di partecipazione dell'alunno.

9.6. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA

Le prove di verifica devono porre gli alunni con DSA nella condizione di poter dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. La strutturazione delle verifiche dovrà dunque consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile.

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10 si legge:

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio, negli alunni disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo). La valutazione di tutti gli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

9.7. PROVE INVALSI

Nelle Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione (Nota MIUR 1865 del 10.10.2017) si esplicita che: *“Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove, il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato -dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove -ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.”*

Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. Anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di lingua inglese hanno diritto all'ammissione all'esame di Stato.

(Vedi documentazione predisposta da INVALSI con esplicito riferimento al D. Lgs. 62/2017 art. 11, e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).

9.8. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione).

Il D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive che *“per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe”*. Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno dunque adottati gli

strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP.

Al comma 11 art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017 si legge che: *“Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.”*

Al comma 12 art.11 del suddetto D.Lgs. si legge che: *“Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” e “In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.*

Il D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell’art.14, ha specificato che *“nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del Piano Didattico Personalizzato”.*

Diventa pertanto opportuno stabilire, in sede di riunione preliminare:

- tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
- gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta;
- le prove differenziate in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

10. ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES)

10.1. Premessa

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

Gli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali, con certificazioni non riconducibili né alla L.104 /92, né alla L 170 /2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico dal team degli insegnanti/Consiglio di classe, che decide se redigere o meno un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni di tale decisione. Nel PDP eventualmente stilato saranno formalizzate tutte le strategie didattiche da porre in essere, al fine di garantire il successo formativo dell'allievo. Alle richieste dei genitori, accompagnate da diagnosi che non hanno però dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, farà seguito la stesura di un PDP solo se il team degli insegnanti/Consiglio di classe è concorde e lo riterrà funzionale. Se formulato, il PDP viene condiviso con le famiglie. In assenza di diagnosi, qualora il team degli insegnanti/Consiglio di classe, sulla base di adeguate motivazioni pedagogiche e didattiche, rilevi una significativa situazione di difficoltà, si delibera a maggioranza la stesura del PDP, verbalizzando anche gli eventuali dissensi. (Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

10.2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- Disturbo del Linguaggio (DL);
- Deficit delle abilità non verbali;
- Disprassia;
- Deficit da Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività' (ADHD);
- Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP)
- Borderline Cognitivo o Funzionamento Cognitivo Limite (FIL);
- Disturbo della condotta in adolescenza;
- Plus-dotazione
- altre problematiche severe;

con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.

11. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico) dà frequentemente origine a deprivazione di occasioni di apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade (si pensi alla condizione di un alunno neo-arrivato dall'estero, soggetta ad evolvere positivamente nel tempo), è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi personalizzati.

Così come si evince dalla CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013, *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”*. In taluni casi, è possibile che siano i servizi sociali a documentare una situazione di difficoltà di adattamento complessiva, che si riflette anche nelle abilità scolastiche. Negli altri casi, saranno gli insegnanti ad individuare, sulla base delle proprie competenze professionali e con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno Educativo Speciale.

Possono essere inserite nell'area dello svantaggio tutte le situazioni in corso di aggiornamento diagnostico.

Alla luce della CM MIUR n° 8 (prot. n°561) del 6/3/2013, in assenza di diagnosi o certificazioni mediche, un alunno che mostra importanti difficoltà di apprendimento, legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche, deve essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati, eventualmente formalizzati con la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.

11.1. TABELLA DI SINTESI-AREA SVANTAGGIO

SOCIO-ECONOMICO	LINGUISTICO-CULTURALE	IN CORSO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO
<ul style="list-style-type: none">➤ Alunni seguiti dai servizi sociali;➤ situazioni segnalate dalla famiglia, rilevate dal team docenti/consiglio di classe attraverso osservazione	<ul style="list-style-type: none">➤ Alunni stranieri neoarrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito adeguate competenze linguistiche.	<ul style="list-style-type: none">➤ Alunni che stanno seguendo un iter di accertamento presso strutture private/pubbliche.

11.2. FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE-ALUNNI CON BES SENZA CERTIFICAZIONE

Fasi	TEMPI	AZIONI
Rilevazione	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Consiglio di Classe rileva la presenza dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali e documenta la propria osservazione, motivando e verbalizzando le decisioni assunte. ➤ Il Team/CdC, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la famiglia allo scopo di informarla in merito alle difficoltà rilevate, raccoglie ulteriori informazioni e, nel caso, può suggerire l'avvio di un iter diagnostico. ➤ Il Coordinatore di classe può proporre alla famiglia l'adozione di un PDP (anche temporaneo).
Progettazione	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia, delle osservazioni degli interventi didattico - metodologici ricevuti dai docenti, redige una bozza di PDP che viene comunicato e condiviso con la famiglia e i docenti della classe. ➤ Nel primo consiglio di classe utile o, eventualmente, in un consiglio di classe straordinario, i docenti della classe approvano il PDP che viene sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico. ➤ Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia per la firma del PDP. Una copia del PDP viene consegnata alla famiglia, su richiesta, e l'originale viene conservata nel fascicolo personale dell'alunno. Nel caso in cui la famiglia si rifiuti di firmare il PDP,

		la scuola, dopo averne acquisito per iscritto il rifiuto, può procedere comunque nella personalizzazione di un percorso didattico anche attraverso la formalizzazione di un apposito PDP avvisando la famiglia (Legge n.53 del 2003).
Attuazione	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ciascun docente è tenuto ad osservare con scrupolo ed attenersi a quanto stabilito nel PDP: strategie didattiche inclusive, strumenti compensativi e/o dispensativi, somministrazione delle prove scritte e orali e loro valutazione. ➤ Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi della presenza di alunni con BES e del PDP adottato.
Valutazione	Durante gli scrutini	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nel corso degli scrutini, il Coordinatore di Classe avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP e l'eventuale condizione di disagio o svantaggio che ha determinato la dichiarazione di BES temporaneo.

11.3. PROVE INVALSI

Per lo svolgimento della prova INVALSI **non** sono previste misure dispensative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, neanche se certificati clinicamente. Per i soli allievi con BES clinicamente certificati è possibile prevedere l'uso di strumenti compensativi, purché siano previsti nel PDP ed effettivamente utilizzati nel corso dell'anno.

11.4. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione).

Il Miur, con la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha dato indicazioni in merito agli esami di Stato di I grado, fornendo, tra le altre, indicazioni relative agli alunni con BES.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 (alunni con disabilità) e dalla legge 170/2010 (alunni con DSA), **non** sono previste misure dispensative, tuttavia possono essere utilizzati strumenti compensativi, a condizione che sia stato redatto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ne preveda l'utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principi e le linee guida del presente protocollo sono:

- Art. 3 della Costituzione che sancisce il diritto di uguaglianza fra tutte le persone;
- Art. 34 della Costituzione che sancisce il diritto ai gradi più alti dell'istruzione per i capaci e meritevoli;
- Legge n.104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge n. 59/97 art. 21 che conferisce autonomia organizzativa e didattica alle Scuole di ogni ordine e grado;
- D.P.R. 275/99 art. 4 che prevede l'attivazione di percorsi didattici individualizzati al fine di promuovere la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità a garanzia del successo formativo mediante l'attenzione ai ritmi di apprendimento individuali, all'uso di ogni forma di flessibilità/individualizzazione didattiche;
- Legge 53/2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (agosto 2009);
- L. 170 del 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA del 2011;
- D.M. n. 5669 del 2011 allegato alle linee guida degli alunni con DSA;
- Direttiva del 27 dicembre 2012 sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

- C.M. del 6 marzo 2013, n. 8 - Strumenti di interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative;
- Nota del 22 novembre 2013, Prot. n. 2563 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali sugli alunni con BES;
- D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e successive modifiche (D.Lgs. 69 del 2019);
- D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 - Esami di Stato conclusivi del primo ciclo;
- D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 - Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione;
- Nota MIUR 09.05.2018, prot. n. 7885, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti;
- Nota MIUR 03.04.2019 prot. 562 , Alunni con Bisogni Educativi Speciali - Chiarimenti.
- Nota MIUR 04.04.2019, prot. n. 5772, Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.
- Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020.

Indice generale

1. PREMESSA.....	2
2. FINALITÀ.....	2
3. METODOLOGIA.....	3
4. DESTINATARI.....	4
4.1. DISABILITÀ.....	4
4.2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.....	4
4.3. SVANTAGGIO E DISAGIO.....	5
5. SCHEMA RIASSUNTIVO NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
6. COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.).....	6
7. DEFINIZIONE DI DISABILITÀ: DALL'ICD ALL'ICF.....	12
8. FASI PRINCIPALI DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INTERVENTO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ (L.104/92).....	13
8.1. DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (precedenti al Decreto Legislativo n. 66/2017, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019).....	15
8.2. COSA CAMBIA CON IL DL N.66 DEL 13/04/2017.....	15
8.3. VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ.....	16
8.4. PROVE INVALSI.....	17
8.5. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO (conclusivo del I ciclo di istruzione) art. 11 del D. Lgs. N° 62 del 2017 Nota MIUR n° 1865 del 10/10/2017.....	18
8.6. VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE.....	19
8.6.1 Individuazione dell'accompagnatore.....	20
9. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.....	20
9.1. Premessa.....	20
9.2. LE FINALITÀ PERSEGUITE DALLA LEGGE PER GLI ALUNNI CON DSA.....	21
9.3. I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	22
9.4. INDIVIDUAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.....	25
9.5. GLI STRUMENTI.....	26
9.5.1 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP).....	26
9.5.2 STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE.....	26
9.6. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA.....	27
9.7. PROVE INVALSI.....	28
9.8. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione).....	28
10. ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES).....	30
10.1. Premessa.....	30
10.2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I DSA.....	30
11. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE.....	31

11.1. TABELLA DI SINTESI-AREA SVANTAGGIO.....	31
11.2. FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE- ALUNNI CON BES SENZA CERTIFICAZIONE.....	32
11.3. PROVE INVALSI.....	33
11.4. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione).....	34
12. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	34